

ENTE DI GESTIONE PER I PARCHI E LA BIODIVERSITA'
EMILIA ORIENTALE

REGOLAMENTO
PER LA DISCIPLINA DELLE MODALITA' DI RILASCIO DEL
NULLA OSTA

PARCO REGIONALE STORICO DI MONTE SOLE

Settembre 2017

Sommario

Art. 1. Natura giuridica.....	3
Art. 2. Ambito di applicazione	3
Art. 3. Tipologie di interventi, impianti, opere, attività non assoggettate a nulla-osta	3
Art. 4. Tipologie di interventi, impianti, opere, attività per le quali il nulla-osta si intende rilasciato al momento della presentazione dell'istanza	4
Art. 5. Presentazione dell'istanza	5
Art. 6. Trasmissione dell'istanza	6
Art. 7. Termini del procedimento	6
Art. 8. Semplificazione amministrativa	7
Art. 9. Motivi ostativi e osservazioni.....	7
Art. 10. Raccordo con le procedure di valutazione ambientale e valutazione di incidenza	8
Art. 11. Rilascio o diniego del nulla-osta	8
Art. 12. Prescrizioni	9
Art. 13. Pubblicazione	9

Art. 1. Natura giuridica

Ai sensi dell'art. 40 della L.R.6/05 e ss.mm.ii., l'Ente di gestione del Parco, secondo quanto previsto dall'articolo 13, comma 1, della legge n. 394 del 1991, rilascia il nulla-osta dopo aver verificato la conformità tra le norme di salvaguardia della legge istitutiva, in quanto vigenti, le disposizioni del Piano e del Regolamento e i progetti per interventi, impianti, opere, attività che comportino trasformazioni ammissibili all'assetto ambientale e paesaggistico entro il perimetro del Parco e dell'area contigua (pre-parco).

La natura giuridica del Nulla Osta è definita *nella Direttiva sulle modalità specifiche e gli aspetti procedurali del rilascio del nulla-osta nelle Aree protette regionali* approvata con deliberazione della Giunta regionale n. 256 dell'8/2/2010 in applicazione a quanto disposto dall'art. 40 comma 4 e dall'art. 49 comma 3 della L.R. 6/2005.

Art. 2. Ambito di applicazione

Ai sensi dell'art. 40 della LR 6/2005 l'ambito territoriale di applicazione del nulla-osta è costituito da:

1. il territorio del *Parco regionale*, ad esclusione della zona D di cui alla LR 6/2005 art. 25 comma 1 lett. d);
2. il territorio del *pre-Parco (area contigua)*;

Analogamente a quanto disposto dalla legge per la zona D, il nulla-osta non è altresì dovuto nel "territorio urbanizzato" ricompreso nel *pre-Parco (area contigua)* come delimitato dal Piano Strutturale Comunale (PSC) ai sensi della LR 20/2000, art. 28 comma 2, qualora i Comuni territorialmente competenti abbiano conformato i propri strumenti pianificatori, generali e di settore, di cui alla LR 20/2000 Titolo II Capo III, alle previsioni del Piano Territoriale del Parco (PTP) e del Regolamento del Parco, ai sensi della LR 6/2005 artt. 31 e 39.

In Nulla osta non è altresì dovuto nei casi indicati al successivo art. 3 nonché nei casi previsti nelle Norme di Attuazione del Piano Territoriale del Parco, nel Regolamento Generale di cui all'art. 32 della L.R. 6/2005 o nei regolamenti specifici di settore.

Art. 3. Tipologie di interventi, impianti, opere, attività non assoggettate a nulla-osta

I progetti relativi a interventi, impianti, opere, attività da realizzare o da svolgere nel territorio dell'Area protetta, qualora ricadano in uno dei seguenti casi, non sono sottoposti al preventivo rilascio del nulla-osta:

1. interventi a cura dell'EdG, per l'attuazione delle finalità dell'Area protetta nell'ambito dei compiti ad esso assegnati dalla LR 6/2005 artt. 18 e 44;
2. interventi a cura dell'EdG, previsti espressamente dalle misure di conservazione o dai piani di gestione del SIC ed individuati come direttamente connessi e necessari al mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente delle specie e degli habitat presenti nel sito stesso, a

condizione che vengano osservate le modalità di realizzazione indicate nelle misure di conservazione o nei piani di gestione;

3. interventi definiti all'interno di piani o programmi che hanno acquisito il parere di conformità da parte dell'EdG e che, nell'ambito di tale procedura, non siano stati indicati come interventi per i quali è previsto il rilascio del nulla-osta, secondo il disposto della LR 6/2005 artt. 39 e 48;

4. attività quali le normali pratiche agricole e zootecniche, salvo diverse disposizioni specifiche contenute nel Piano Territoriale del Parco e riportate nel presente regolamento.

Art. 4. Tipologie di interventi, impianti, opere, attività per le quali il nulla-osta si intende rilasciato al momento della presentazione dell'istanza

Per le seguenti specifiche tipologie di interventi, impianti, opere, attività, il nulla-osta, sui relativi progetti, si intende comunque rilasciato al momento della presentazione dell'istanza senza che sia necessario attendere il decorso del termine di 60 giorni:

a) interventi che non determinano una alterazione ritenuta significativa agli aspetti ambientali e paesaggistici tutelati dall'Area protetta, sulla base delle attuali conoscenze tecnico-scientifiche e in riferimento alla modesta entità dell'intervento;

b) interventi relativi al patrimonio edilizio esistente in "territorio rurale" e in "territorio urbanizzabile" del *pre-Parco*, consentiti dagli strumenti di pianificazione urbanistica conformati dal Comune alle previsioni del PTP nonché del Regolamento del Parco;

c) interventi di difesa del suolo di somma urgenza o di pronto intervento.

Nella tabella A sono elencate le tipologie d'intervento, individuate sulla base dei criteri sopra enunciati, il cui progetto è assoggettabile al procedimento di cui al presente paragrafo.

Come previsto dalla Direttiva sulle modalità specifiche e gli aspetti procedurali del rilascio del nulla-osta nelle Aree protette regionali approvata con deliberazione della Giunta regionale n. 256 dell'8/2/2010 in applicazione a quanto disposto dall'art. 40 comma 4 e dall'art. 49 comma 3 della L.R. 6/2005, nel Regolamento del Parco e/o nel Regolamento della Riserva l'Ente ha facoltà di:

- escludere, o modificare in senso più restrittivo, le tipologie elencate;
- ampliare le tipologie elencate o individuare ulteriori tipologie di interventi, impianti, opere e attività il cui progetto è assoggettato al procedimento di cui al presente paragrafo, sulla base dei criteri sopra definiti e a condizione che ciò sia adeguatamente motivato.

Tabella A
Tipologie di intervento, impianto, opera, attività per le quali il nulla-osta, sui relativi progetti, si intende comunque rilasciato al momento della presentazione della comunicazione.
1. Gli interventi edilizi riguardanti opere interne, gli interventi volti all'eliminazione delle barriere architettoniche, qualora non interessino gli immobili compresi negli elenchi di cui al Titolo I del D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 490, nonché gli immobili aventi valore storico-architettonico individuati dagli strumenti urbanistici comunali e qualora non riguardino elementi strutturali e non comportino la realizzazione di manufatti alteranti la sagoma dell'edificio, nonché gli interventi edilizi di cui alla LR 15/2013 lett. a), b), c), d), purché non

alterino lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici, non determinino cambi d'uso né aumento di carico urbanistico, e non riguardino le aree pertinenziali.
2. Gli interventi edilizi da considerarsi variazioni minori in corso d'opera che, rispetto al progetto approvato, non alterino lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici né determinino cambi d'uso o aumento di carico urbanistico, e non riguardino le aree pertinenziali.
3. Gli interventi edilizi e di cambio di destinazione d'uso (e loro variazioni) relativi al patrimonio edilizio esistente e alle aree di pertinenza, in "territorio rurale" e in "territorio urbanizzabile" dell'Area contigua ai Parchi regionali, compresi gli interventi di ampliamento anche fuori sagoma, come consentiti dagli strumenti urbanistici comunali a condizione che i Comuni territorialmente competenti abbiano conformato tali strumenti, generali e di settore, di cui alla LR 20/2000 Titolo II Capo III, alle previsioni del PTP e del Regolamento del Parco, ai sensi della LR 6/2005 artt. 31 e 39.
4. Gli interventi di difesa del suolo, dichiarati di somma urgenza o di pronto intervento e quelli di protezione civile, dichiarati indifferibili ed urgenti ai sensi dell'art. 10 della LR 1/2005.

Art. 5. Presentazione dell'istanza

L'istanza finalizzata al rilascio del nulla-osta per interventi edilizi è presentata sulla base della modulistica-tipo Allegato 1. Dell'avvenuta presentazione l'Ente rilascerà una ricevuta contenente le informazioni di cui all'art. 8 della Legge 241/1990 ai fini dell'avvio del procedimento.

Dovrà essere allegata all'istanza documentazione tecnico-progettuale idonea a descrivere compiutamente:

- a) gli interventi, impianti, opere, attività da realizzare;
- b) lo stato di fatto in cui si interviene, con riferimento all'oggetto specifico e al suo intorno (costituito dall'area di intervento e dall'area di pertinenza, nonché dal contesto più vasto in cui si inserisce l'intervento).

Tale documentazione si compone degli elaborati grafici e cartografici, fotografici e descrittivi elencati nel Modulo di richiesta.

A corredo degli elaborati tecnico-progettuali di cui sopra, nell'istanza occorre presentare:

- a) la relazione paesaggistica, in caso di intervento soggetto anche ad *autorizzazione paesaggistica*, di cui al DLgs 42/2004 art. 146;
- b) il modulo di pre-valutazione ovvero lo studio d'incidenza, in funzione del potenziale impatto sugli habitat e le specie di interesse comunitario presenti nel sito, in caso di intervento ricadente nel SIC e pertanto soggetto anche alla procedura di *valutazione d'incidenza* di cui alla LR 7/2004.

Per gli interventi di cui all'art. 4 l'istanza è presentata sulla base della modulistica-tipo Allegato 2 e va corredata da una asseverazione del proponente come previsto al punto 3.2) della direttiva regionale.

Art. 6. Trasmissione dell'istanza

In caso di progetto di intervento, impianto, opera, attività sottoposto a provvedimento abilitativo o autorizzativo o di altro assenso comunque denominato, ulteriore rispetto al nulla-osta, l'istanza di nullaosta sarà trasmessa all'EdG per il tramite dell'Amministrazione titolare del procedimento principale, anche attraverso apposita conferenza di servizi, qualora ricorrano i presupposti, come disciplinata dall'art. 14 della L. 241/1990.

In tal caso vengono trasmessi all'EdG, da parte dell'Amministrazione titolare del procedimento principale, gli elaborati relativi all'istanza, corredati dagli eventuali pareri, se necessari e già espressi, che abbiano attinenza con il progetto.

Nei casi previsti dal paragrafo precedente il soggetto richiedente inserirà l'istanza di nulla osta, debitamente compilata, tra la documentazione da allegare alla richiesta inerente il procedimento principale dell'Amministrazione che rilascia il provvedimento autorizzativo ulteriore rispetto al nulla-osta.

Ai sensi dell'art. 4 della L.R. 15/2013 la gestione dei procedimenti abilitativi inerenti gli interventi che riguardano l'edilizia residenziale, e le relative funzioni di controllo, sono attribuite ad un'unica struttura, denominata "Sportello unico per l'edilizia" (Sportello unico), costituita dal Comune o da più Comuni associati, che costituisce, per gli interventi di edilizia residenziale, l'unico punto di accesso per il privato interessato, in relazione a tutte le vicende amministrative riguardanti le CILA, le SCIA, i permessi di costruire e l'intervento edilizio.

Analogamente, ai sensi dell'art. 5 della L.R. 15/2013, la gestione dei procedimenti abilitativi inerenti la realizzazione e la modifica degli impianti produttivi di beni e servizi, disciplinati dal decreto del Presidente della Repubblica n. 160 del 2010, sono attribuiti al SUAP.

Secondo quanto disposto dalla normativa sopra citata, come modificata dalla L.R. 12/2017, l'EdG è tenuto a trasmettere immediatamente allo Sportello unico le domande di nulla osta e la relativa documentazione ad esso eventualmente presentati, dandone comunicazione al richiedente.

Art. 7. Termini del procedimento

Il provvedimento relativo al nulla-osta è emesso entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della documentazione relativa all'istanza completa in ogni sua parte.

Ai sensi dell'art. 40 della L.R. 06/2005, il nulla-osta si intende rilasciato in caso di decorso del termine di 60 gg. dalla data di ricevimento.

In caso di documentazione incompleta l'EdG ne dà comunicazione al soggetto proponente entro 20 giorni dal ricevimento della richiesta. I termini per il rilascio del nulla-osta decorrono dal ricevimento di tutti i documenti richiesti per il completamento formale della domanda.

Ad avvenuto completamento formale della domanda l'EdG provvede a dare notizia al richiedente dell'avvio del procedimento ai sensi della L. 241/90.

Il termine del procedimento potrà essere prorogato, per una sola volta, di ulteriori 30 giorni, per necessità derivanti da complessità dell'istruttoria, con eventuale richiesta motivata e analitica di ulteriore documentazione ovvero in caso di necessità di consultazione di esperti in materia. In tale caso il termine per il perfezionarsi del silenzio-assenso decorre nuovamente dal ricevimento della documentazione richiesta.

Ferma restando la tempistica massima di legge sopra illustrata, i tempi effettivi di istruttoria da parte dell'EdG sono improntati al principio di celerità del procedimento tenuto conto delle tipologie di progetto di intervento, impianto, opera, attività sottoposte a istanza di nulla-osta.

Art. 8. Semplificazione amministrativa

In caso di progetto di intervento, impianto, opera, attività sottoposto a provvedimento abilitativo o autorizzativo o di altro assenso comunque denominato, ulteriore rispetto al nulla-osta, l'EdG, nei casi previsti dalla legislazione vigente, rilascia il nulla-osta nell'ambito di Conferenza di servizi, come disciplinata dall'art. 14 della L. 241/1990 e secondo quanto disposto dall'art. 4bis della L.R. 15/2013 (*articolo aggiunto dalla L.R. 12/2017*) ovvero mediante altro modulo di semplificazione procedimentale qualora sia stata richiesta dall'Amministrazione titolare del procedimento principale.

L'EdG può concordare con le Amministrazioni coinvolte nel rilascio dei titoli abilitativi o autorizzativi necessari all'intervento, impianto, opera, attività le procedure idonee ad evitare o a contenere, a norma delle leggi vigenti, qualsiasi aggravio all'iter amministrativo, ivi incluso la riduzione del termine per il rilascio del nulla-osta.

Art. 9. Motivi ostativi e osservazioni

L'EdG, prima della formale adozione del provvedimento di diniego del nulla-osta, comunica tempestivamente all'istante, ai sensi dell'art. 10 bis della L. 241/90, i motivi che ostano all'accoglimento della richiesta indicando tutti gli elementi motivazionali che potrebbero, in relazione alle risultanze dell'istruttoria, suffragare un provvedimento finale negativo, assegnando un termine all'istante per eventuali osservazioni, decorso il quale, senza che siano pervenute osservazioni, conclude il procedimento.

Entro il termine di 10 giorni dal ricevimento della comunicazione l'istante ha diritto di presentare per iscritto le proprie osservazioni compresa la formulazione e presentazione di *soluzioni alternative* al progetto originario, redatte sulla base dei motivi ostativi comunicati.

Le *soluzioni alternative* rispetto al progetto originario possono riguardare:

- a) modifiche dell'ubicazione delle opere,
- b) modifiche del dimensionamento delle opere,
- c) modifiche delle tipologie costruttive adottate,
- d) modifiche delle modalità gestionali dell'area.

Le *soluzioni alternative* proposte devono essere illustrate da specifica documentazione.

L'EdG valuta le osservazioni presentate dall'istante e, ove ritenga di non poterle condividere, ne dà conto in sede di adozione del provvedimento finale di diniego, mediante adeguata motivazione.

La comunicazione dei motivi ostativi interrompe il termine entro il quale l'EdG deve pronunciarsi e il termine ricomincia nuovamente a decorrere dalla data di ricevimento delle osservazioni.

Qualora nel termine assegnato non pervengano osservazioni, l'EdG conclude il procedimento.

Se il provvedimento di rilascio o diniego del nulla osta del Parco è reso nell'ambito di una procedura di Conferenza di servizi di cui al precedente articolo 6, in presenza di motivi ostativi l'EdG emetterà un provvedimento di diniego adeguatamente motivato e contenente eventuali suggerimenti di modifiche che se apportate potrebbero consentire di accogliere l'istanza. Sarà cura dello *Sportello unico* che ha avviato il procedimento principale formalizzare il preavviso di diniego ai sensi dell'art. 10 bis della L 241/90.

Art. 10. Raccordo con le procedure di valutazione ambientale e valutazione di incidenza

Nel caso in cui il progetto sia assoggettato a *Valutazione di Impatto Ambientale*, l'esito dell'istruttoria relativa al nulla-osta è acquisito in sede di Conferenza di servizi. La VIA positiva sul progetto comprende e sostituisce il provvedimento di rilascio del nulla-osta con le eventuali prescrizioni.

Qualora il progetto d'intervento, impianto, opera, attività coinvolga il SIC/ZPS (sito della rete Natura 2000) che ricade nell'Area protetta, la *valutazione d'incidenza* sul progetto è effettuata dall'EdG.

L'esito della valutazione d'incidenza verrà reso congiuntamente a quello del nulla-osta, se dovuto.

L'EdG, in tal caso, esprime nel medesimo atto l'esito della valutazione d'incidenza nonché la decisione in ordine al nulla-osta con specifica e distinta evidenza di tutti gli aspetti di competenza dell'Ente.

In caso di progetto con valutazione d'incidenza ad esito negativo, il provvedimento di nulla-osta sarà di diniego.

Art. 11. Rilascio o diniego del nulla-osta

L'esito dell'istruttoria determina la conclusione del procedimento con un provvedimento espresso di rilascio del nulla-osta, eventualmente con prescrizioni di cui al successivo paragrafo, ovvero con un provvedimento di rilascio del nulla-osta per decorrenza del termine, ovvero con un provvedimento di diniego del nulla-osta.

Il rilascio o diniego del nulla-osta è adottato con un provvedimento del Direttore del Parco o, se previsto dal Regolamento sul funzionamento degli uffici e dei servizi dell'Ente, dal Responsabile dell'Area Servizi Tecnici.

L'esito positivo del nulla-osta, unitamente alle prescrizioni eventuali in esso contenute, deve avere specifica evidenza nel provvedimento abilitativo o autorizzativo o di assenso comunque denominato rilasciato dall'Amministrazione titolare del procedimento principale.

Il provvedimento di diniego del nulla-osta deve essere sempre motivato con indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche per le quali il progetto dell'intervento, impianto, opera, attività non risulta conforme alle disposizioni dell'Area protetta.

Art. 12. Prescrizioni

Il provvedimento di rilascio del nulla-osta può contenere puntuali prescrizioni alla realizzazione dell'intervento, impianto, opera, attività, al fine di soddisfare la condizione di conformità alle norme proprie dell'Area protetta.

Le prescrizioni devono pertanto essere riferite:

- a) alle caratteristiche del progetto solo se dettate dalle disposizioni protetta del PTP e/o del Regolamento vigenti;
- b) all'attuazione, congiuntamente con l'intervento, di *misure* mitigative degli effetti negativi sulle esigenze di salvaguardia degli aspetti ambientali e paesaggistici tutelati dalle disposizioni dell'Area protetta, definite sulla base dei dati conoscitivi su specie, elementi e ambienti e legate alle fasi di realizzazione e all'area oggetto di intervento. Tali misure possono riguardare:
 1. limitazioni temporali alla realizzazione delle opere (es. divieto d'esecuzione dei lavori o d'utilizzo dell'opera durante il periodo riproduttivo di una o più specie tutelate),
 2. limitazioni spaziali (es. divieto d'accesso o d'esecuzione dei lavori in una certa area giacché molto delicata dal punto di vista ecologico, come i siti di riproduzione di specie animali e vegetali tutelati),
 3. limitazioni nell'ubicazione e nella gestione del cantiere e nell'uso di tipologie di mezzi meccanici e d'attrezzature (es. obbligo d'impiego di un determinato, specifico macchinario, poiché l'utilizzo di un mezzo rispetto ad un altro può comportare una diversa modalità di cantierizzazione delle opere con conseguente impatto negativo sull'ambiente e il paesaggio),
 4. obbligo ad inserire opere di mitigazione ambientale (es. realizzazione di barriere antirumore, realizzazione di siepi o filari, ecc.),
 5. obbligo di ripristino delle aree degradate (es. ripristino del manto erboso nelle aree interessate da lavori di escavazione o di cantiere) o dell'area in oggetto, una volta cessato l'utilizzo previsto in progetto.

Art. 13. Pubblicazione

Ai sensi della L 394/91 art. 13, l'EdG dà notizia del provvedimento, con le modalità stabilite dalle normative vigenti in materia, per la durata di 7 giorni nell'albo del Comune interessato e nell'albo dello stesso ente gestore dell'Area protetta:

- a) per esteso nel caso di provvedimento di diniego;
- b) per estratto nel caso di provvedimento positivo espresso nonché determinatosi per decorrenza del termine.